



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

In composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott. Caterina SANTINELLO	Giudice
Dott. Pierluigi MELA	Giudice
Dott. Enrica BERTOLOTTI	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

...omissis...

DICHIARA

il fallimento della società **FRATELLI MARANZANA ELIO E PIERO SAS** corrente in Sale (AL) Via Antonio Gramsci 11 nonché del socio accomandatario, illimitatamente responsabile, **MARANZANA PIERO** nato a [REDACTED] e deceduto il [REDACTED]; C.F./P.I. [REDACTED] - C.F. [REDACTED]

NOMINA

Giudice Delegato il Dott. PIERLUIGI MELA

NOMINA

Curatore la dott.ssa SILVIA SOGLIANO;

ORDINA

al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, (depositandone il verbale nei successivi dieci giorni), e di procedere quindi all'inventario dei beni, secondo le disposizioni degli artt. 87, 87 bis e 88 L. fall.;

STABILISCE

che il giorno **14 febbraio 2019 ore 9.00** nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo.

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le

comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al Curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio 10 ottobre 2018

IL PRESIDENTE: f.to Caterina Santinello

IL GIUDICE RELATORE: f.to Pierluigi MELA

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO: f.to Dott. Antonello TRULLU

Sentenza depositata in Cancelleria il 12/10/2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO: f.to Dott. Antonello TRULLU

Alessandria, 12/10/2018



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. Antonello TRULLU)